

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"».

All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola: «semiarticolati» è sostituita dalla seguente: «semirimorchi»; al secondo periodo, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104»; alla lettera b), alinea, la parola: «sostituito» è sostituita dalla seguente: «sostituito».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). – 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli *standard* previsti dalla normativa CE/EN 1077».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».